

sarà calcolato dietro il corso stabilito alla Borsa il giorno nel quale viene autorizzato il deposito stesso.

Con questa disposizione noi seguiamo letteralmente il disposto dell'articolo 1 il quale dice che le cedole devono rappresentare la somma capitale cui rileva la prescritta cauzione; facendo diversamente, noi incorriamo nella difficoltà, che difficilmente o quasi mai la somma che si domanda sarà rappresentata realmente; o sarà di più, ed allora v'è il danno dell'impiegato il quale sarà obbligato di pagare 110 o 112 quello che per lui non viene calcolato che 100; oppure, nel caso contrario, egli potrà presentare una cauzione nominativamente molto maggiore di quella che realmente rappresenta. Io credo che la mia proposta non alteri il principio della legge, che anzi sia più conforme alla medesima.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Torelli vorrebbe modificare l'alinea del primo articolo col prescrivere che le rendite non saranno valutate al pari per quelle del 3 per cento, e per le altre, al saggio di emissione, ma che saranno valutate al corso del giorno in cui si presta la cauzione. Egli si fonda sulla necessità da un lato di non imporre un sacrificio soverchio ai contabili quando le rendite sono al disopra del pari, e, per altra parte, di non menomare la cauzione quando queste rendite sono ad un corso inferiore.

Rispondo, in ordine alla prima difficoltà, che il contabile potrà sempre adempiere al prescritto della legge mediante lo sborso del capitale fissato nella tabella a cui questa legge si riferisce, stantechè è in piena sua facoltà di somministrare la cauzione in numerario; e quindi, se non gli torna a conto di comperar cedole ad un saggio al di sopra del pari, non sarà obbligato di ciò fare, poichè verserà nella Cassa dei depositi ed anticipazioni la somma portata nella tabella, ed avrà adempito all'obbligo della cauzione.

Quando poi le cedole siano al disotto del pari, io non credo che convenga al Governo di rifiutarle, se sono presentate per il loro intero valore. Si noti che qui la cauzione non è nell'interesse dei terzi, ma è prestata nell'interesse del Governo; mentre è appunto il Governo il quale si trova in certo modo il creditore eventuale del contabile; e rispetto al Governo la rendita deve sempre valere al pari; nè si può ammettere che il Governo sia il primo a sminuire in certo modo il valore dai suoi titoli di debito. Se poi si guardasse all'interesse del tesoro, ad assicurare cioè che il pegno dato dal contabile non sia inferiore a quello che i regolamenti hanno voluto stabilire, in allora la proposta dell'onorevole deputato Torelli sarebbe insufficiente; bisognerebbe prescrivere che, ogniqualvolta le cedole vengano a scapitare, il contabile debba fare un supplemento di cauzione. Questo si esige dalle Banche che fanno anticipazioni sui fondi pubblici; ed è logico perchè, rispetto agli stabilimenti di credito, le cedole non hanno altro valore che quello al corso; ma il Governo non può ammettere questo sistema, ed, ove lo ammettesse, dovrebbe imporre un obbligo, una molestia troppo grave pel contabile, perchè, secondo le variazioni della Borsa, dovrebbe od accrescere o diminuire la cauzione.

Per rassicurare viemaggiormente la Camera, io credo di dover notare che si è specialmente nell'interesse delle finanze che vogliansi sostituire alle cauzioni sui beni stabili cauzioni sopra rendite, quand'anche queste rendite dovessero essere del 5, del 6 ed anche del 10 per cento al disotto del pari.

L'esperienza ha dimostrato che, per quanta cura siasi apportata dall'amministrazione delle finanze nello accertare il valore degli stabili vincolati da ipoteca per cauzione, ben di

rado si giunse ad ottenere un pegno reale, ed accadde molte e molte volte che la cauzione di contabili, rispetto ai quali è stato necessario il ricorrere alla espropriazione, fosse di gran lunga minore di quello che avrebbe dovuto essere.

Per tutti questi motivi io credo dover persistere nella redazione proposta dal Ministero e consentita dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Torelli.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

Art. 2. La disposizione, di cui all'articolo 1, si estende anche:

« 1° Ai conservatori delle ipoteche per la cauzione che, a tenore dell'articolo 178 del regio editto 16 luglio 1822, devono essi prestare per guarentigia del pubblico;

« 2° Ai notai, segretari ed altri funzionari od esercenti professioni cui dalle leggi o regolamenti sia imposto l'obbligo di somministrare una cauzione per guarentigia dell'erario pubblico;

« 3° Agli individui che per legge o per convenzione sono tenuti di prestare una determinata cauzione onde guarentire le obbligazioni da essi contratte verso lo Stato e le amministrazioni del Governo. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Il deposito del numerario, ovvero l'ipoteca annotata sulle cedole per la cauzione dei conservatori indicata al numero 1 dell'articolo 2, sussisterà sino scaduto un quindennio dopo la cessazione dall'esercizio delle loro funzioni. »

ROTTA. Con quest'articolo si provvede per mantenere l'ipoteca sulle cedole vincolate da un quindennio dopo la cessazione del funzionario contabile dall'esercizio delle sue funzioni; ma non si provvede per la loro cancellazione.

Ognuno sa che la maggior parte di queste malleverie si presta in fondi pubblici, e i vincolati titoli passando sovente nel patrimonio di minori o di gente non pratica, o anche di persone di ristretta fortuna, ne riesce non di rado difficile lo svincolo, che per vari contabili importa una certa quale spesa.

Ora io domando all'onorevole relatore della Commissione se non creda opportuno d'introdurre qualche disposizione che provveda anche alla cancellazione.

A me pare che si potrebbe stabilire che, dopo 15 anni dalla cessazione dell'impiego, l'amministrazione del debito pubblico fosse autorizzata a cancellare l'iscrizione, di cui fosse colpita la cedola, quando non vi siano opposizioni.

Quest'osservazione è anche appoggiata al nostro sistema ipotecario, secondo il quale l'ipoteca cessa da sè, si rende caduca dopo un quindennio, per il solo fatto della scadenza del quindennio, volenti o non volenti g'interessati.

Conseguentemente mi pare che, salva l'azione civile verso il contabile o verso i suoi eredi, a termini del dritto comune, si debba far scomparire l'ipoteca, di cui fosse gravata una cedola, dopo un quindennio, per il solo fatto della scadenza di quindici anni, e tuttavolta non siansi fatte opposizioni.

DEFORESTA, relatore. L'onorevole preopinante desidererebbe che s'introducesse nella legge una disposizione per cui fosse dichiarato che, cessato il quindennio durante il quale deve continuare la malleveria in fondi pubblici in quanto ai conservatori delle ipoteche, le relative cedole debbano venire sgravate dal vincolo appostovi per la malleveria.

La Commissione non potrebbe aderire a questo emendamento, perchè lo crede superfluo.